

Comune di DOLIANOVA



PARERE N.19 DEL REVISORE DEI CONTI del 28.07.2022

IL REVISORE UNICO

VERBALE N.23 DEL 28.07.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 27-07-22 N.110

Oggetto: Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2025

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di LUGLIO, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito alla **PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 27-07-22 N.110 con**

Oggetto: Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2025

Visto il decreto sindacale n. 4 del 10/02/2022 con il quale viene prorogata la nomina di Responsabile di

posizione organizzativa n.1 denominata settore Economico/finanziario alla rag. Cinzia Cardia;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 23/12/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 71 in data 23/12/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

- con delibera di Giunta Comunale n. 38 in data 31/03/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di

determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc.

557

e segg., L. n. 296/2006;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del

Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Considerato inoltre che:

- l'art. 2, c. 3 dello schema di decreto in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, adottato dal Ministero dell'Interno ma non ancora pubblicato, dispone: “Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;
- pertanto, il Comune di DOLIANOVA che partecipa alla convenzione di segreteria tra i Comuni di: DOLIANOVA/BARRALI calcola nella spesa di personale solo la propria quota di costo sostenuto per il segretario;

- coerentemente, il Comune di DOLIANOVA capofila elimina dalle entrate correnti i rimborsi ottenuti dagli altri enti convenzionati.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di DOLIANOVA appartiene alla fascia demografica e (popolazione al 31.12.2021: n. 9411 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90% (A);

- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 30,90% (B);

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2019-2021 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2022, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di DOLIANOVA per Determinazioni Settore Economico Finanziario n.36 del 28-07-2022 COMUNE DI DOLIANOVA - Pag.2l'anno 2022 è pari al 24,00%, e per il 2023 è pari al 25% come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione sopra citata;

Preso atto che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Rilevato quindi che per l'anno 2022 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 1.963.863,85 e per il 2023 è pari al 1.979.701,46;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

Visti i prospetti di verifica del rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-quater (o comma 562), della Leggen. 296/2006, evidenziati nella determinazione agli atti, di verifica, del limite assunzionale calcolato ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020,

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di **PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 27-07-22 N.110** relativamente alla **Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2025**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

(Dott. Massimo Mannella)

